

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull’Istruzione Superiore;
- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. n. 146 del 15.4.2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18.5.2021, in vigore dal 17.6.2021;
- Visto il Codice Etico e Codice di Comportamento dell’Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 546 del 27.10.2022;
- Vista la Legge 09.05.1989 n. 168 e s.m.i.;
- Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 recante norme sul procedimento amministrativo e accesso agli atti e successive modifiche ed integrazioni ed i relativi Regolamenti di attuazione;
- Vista la Legge 05.02.1992, n. 104 relativa all’assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;
- Visto il D.L. 21.04.1995, n. 120, convertito in legge 21.6.1995, n. 236, ed in particolare l’art.4;
- Visto il D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 3;
- Visto il D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi pubblici;
- Visto il C.C.N.L. comparto Università siglato in data 21.05.1996, ed in particolare l’art. 51;
- Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Tenuto conto che dovrà essere esperito quanto previsto dall’art. 34 bis del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 “Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall’articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste”;
- Considerato inoltre che ai sensi del IV comma del sopracitato articolo “Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2”;
- Visto l’art. 3, comma 3-quater, del D.L. 30.4.2022 n. 36, convertito nella L. 29.6.2022 n. 79, che ha ridotto a venti giorni il termine sopracitato;
- Visto il D.Lgs 30.06.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Visto il D.P.R. 11.02.2005 n. 68 “Regolamento recante disposizioni sull’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge 16.01.2003 n. 3;
- Visto il D.Lgs 07.03.2005, n. 82, così come modificato dal decreto legislativo 30.12.2010, n. 235, denominato “Codice dell’Amministrazione Digitale” ed in particolare gli articoli 6 e 65;
- Visto il D.Lgs 11.04.2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modificazioni;
- Vista la circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di “Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di

ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle Amministrazioni. Chiarimenti interpretativi sull'utilizzo della PEC”;

- Visto il D.Lgs. 15.3.2010 n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”, e in particolare gli artt. 678 e 1014, che prevedono una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a concorso a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni, congedati senza demerito, nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata, che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
- Vista la Legge 30.12.2010 n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, e s.m.i.;
- Vista la Legge 12.11.2011 n. 183, ed in particolare l’art. 15 “Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”;
- Vista la Legge 06.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Visto il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Università per il quadriennio normativo 2006-2009 del 16.10.2008 e il C.C.N.L. del personale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 siglato in data 19.04.2018 e, per la parte economica sottoscritto in data 06.12.2022 e relativo al triennio 2019-2021;
- Vista la Legge 19.6.2019 n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”;
- Vista la Legge 27.12.2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ed in particolare l’art. 1, comma 149;
- Visto il Contratto Collettivo Integrativo per i Collaboratori ed Esperti Linguistici di questa Università siglato in data 23.8.2021;
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2022 in merito all’approvazione della Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2023 – 2024 – 2025;
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 27.2.2023 in merito all’approvazione dell’aggiornamento della Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2023 – 2024 – 2025;
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 27.2.2023 con cui viene autorizzato l’espletamento delle procedure amministrative previste per legge per l’assunzione a tempo indeterminato, full time, di n. 3 Collaboratori ed Esperti Linguistici per le lingue straniere ed in particolare n. 1 Collaboratore ed Esperto Linguistico di madre lingua catalana e n. 1 Collaboratore ed Esperto Linguistico di madre lingua portoghese;
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 12.4.2023 in merito all’integrazione alle delibere di cui sopra, che specificano le procedure amministrative occorrenti al fine di procedere all’assunzione del personale sopracitato;
- Vista la nota prot. n. 11583 del 17.4.2023, indirizzata al Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale questo Ateneo, ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, ha

comunicato la disponibilità alla copertura di n. 3 posti per Collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua straniera a tempo indeterminato;

- Considerato l'esito negativo della suddetta procedura di mobilità presso il Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Vista la nota del 19.5.2023 - protocollo di Ateneo n. 15227 del 19.5.2023 - con la quale la Direttrice del Centro CLASS fornisce delle precisazioni in merito al requisito di ammissione e comunica la data di svolgimento del colloquio con i candidati;

DECRETA

ART. 1 - Oggetto del bando

È indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, per la selezione di Collaboratori ed Esperti Linguistici come sottoindicato:

- n. 1 Collaboratore ed Esperto Linguistico di madre lingua catalana a tempo indeterminato, a tempo pieno;
- n. 1 Collaboratore ed Esperto Linguistico di madre lingua portoghese a tempo indeterminato, a tempo pieno;

prioritariamente riservati a favore dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito, ovvero durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente, degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi degli artt. 678, c. 9 e 1014, c. 4 del D.Lgs. n. 66/2010.

ART. 2 - Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione alla selezione di cui al precedente art. 1 è richiesto, pena l'esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:

- Diploma di Laurea Triennale conseguito in Italia o all'estero di idonea qualificazione culturale e professionale allo svolgimento delle funzioni richieste.
- Essere di madrelingua per la quale viene presentata domanda di partecipazione alla selezione. Per i soggetti di madrelingua, si intendono i/le cittadini/e italiani/e o stranieri/e che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella madrelingua di appartenenza.

I/Le candidati/e che hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono ottenere dal Dipartimento della Funzione Pubblica la **dichiarazione di equivalenza** al titolo richiesto dal bando e indicarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso – *ovvero* devono **dichiarare di aver avviato la procedura di richiesta dell'equivalenza entro la scadenza del bando**, secondo quanto stabilito dall'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 (<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri>)

In quest'ultimo caso, i/le candidati/e saranno ammessi/e al concorso con riserva, fermo restando che l'equivalenza del titolo di studio dovrà obbligatoriamente essere posseduta al momento dell'eventuale assunzione.

Ai sensi dell'art. 28-quinquies del D.L. 30.12.2021 n. 228, convertito in Legge 25 febbraio 2022, n. 15, *“la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica – conclude il procedimento di riconoscimento [...] solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro 15 giorni, al Ministero dell'Università e della Ricerca.”*

I requisiti sopracitati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

ART. 3 - Domande di ammissione

La domanda di ammissione alla selezione, dovrà essere redatta in lingua italiana utilizzando lo schema di cui all'allegato A al presente bando, indirizzata al Rettore dell'Università per Stranieri di Siena, e inviata per posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: unistrasi@pec.it.

Ciascun candidato/a potrà inviare solo la propria domanda di ammissione alla selezione dal proprio indirizzo PEC e non verranno considerate valide le domande trasmesse da indirizzi di posta elettronica ordinaria (non certificata).

La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo del presente provvedimento. Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. La domanda non si considera prodotta in tempo utile se pervenuta oltre il giorno di scadenza dei termini del bando.

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11.02.2005 n. 68.

L'Amministrazione è autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, la posta elettronica certificata (PEC) con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del/della candidato/a.

La domanda e tutti gli allegati, comprese le pubblicazioni, unitamente alla copia del documento di identità e codice fiscale, devono essere inviati in un'unica cartella compressa (.zip).

Si precisa che la posta elettronica certificata consente la trasmissione di allegati che abbiano una dimensione massima di 4MB per ciascun documento e di 40 MB complessivi per ciascuna e-mail.

Il candidato/La candidata che debba trasmettere allegati che superino tali limiti, dovrà trasmettere con una prima e-mail la domanda precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive e-mail da inviare entro il termine per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC.

La domanda, gli allegati, compresi quelli per i quali sia prevista la sottoscrizione, e la copia di un documento valido di identità, dovranno essere inviati in formato PDF.

L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili. Eventuali disguidi nel recapito determinati dal superamento della dimensione massima del messaggio consentita dal concessionario del servizio di posta elettronica certificata, saranno imputabili esclusivamente al/alla candidato/a che pertanto non potrà sollevare eccezioni di sorta in merito.

La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata dalla data di invio della mail nel caso di invio tramite PEC.

La domanda può inoltre essere presentata mediante spedizione postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnata direttamente presso l'Università per Stranieri di Siena, Piazza G. Amendola n. 29 (Siena) - Segreteria Generale (stanza n. 112) - nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Le domande di ammissione alla selezione si considerano prodotte in tempo utile nel caso di presentazione diretta, dalla data e dal numero di acquisizione al protocollo; se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione i/le candidati/e dovranno indicare:

1. il cognome ed il nome;

2. la data e il luogo di nascita;
3. il codice fiscale;
4. il luogo di residenza attuale;
5. di essere madrelingua per la quale viene presentata domanda di partecipazione alla selezione;
6. la cittadinanza posseduta;
7. di non essere escluso/a dall'elettorato politico attivo;
8. la dichiarazione del godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, per i/le cittadini/e stranieri/e;
9. di non aver mai riportato condanne penali o interdizione o altre misure che escludano dall'accesso agli impieghi presso pubbliche amministrazioni secondo la normativa vigente o di non aver procedimenti penali in corso, in caso contrario indicare le condanne riportate;
10. il possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 2, specificando, per quanto riguarda il diploma di laurea, l'istituzione che lo ha rilasciato, la data, la votazione, il paese in cui è stato conseguito e la durata legale;
11. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né dichiarato/a decaduto/a o licenziato/a da un impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e comunque con mezzi fraudolenti;
12. la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i nati fino al 1985;
13. i/le cittadini/e non appartenenti all'Unione Europea dovranno dichiarare di essere in possesso del permesso di soggiorno;
14. di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
15. il possesso degli eventuali titoli di cui al successivo art. 8;
16. il recapito di posta elettronica certificata (PEC) e l'indirizzo eletto ai fini della procedura; ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Area Programmazione, Reclutamento e Formazione all'indirizzo PEC cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione. Sarà altresì utile indicare un recapito telefonico.

Alla domanda deve essere allegato quanto segue:

- documento di identità e codice fiscale;
- curriculum vitae (con notizie ritenute utili a comprovare il possesso del requisito del madrelinguismo), datato e firmato;
- elenco dettagliato delle pubblicazioni, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
- copia del diploma di laurea, ed altri eventuali documenti, titoli e pubblicazioni che il/la candidato/a ritiene opportuno presentare (da far pervenire in formato elettronico, contestualmente alla domanda di selezione);
- dichiarazione di equivalenza con il titolo di studio italiano del titolo di studio conseguito all'estero, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, o copia della richiesta inoltrata alle competenti autorità o dichiarazione di equipollenza.

IL CANDIDATO/LA CANDIDATA, DOVRÀ AVVALERSI DEI MODELLI ALLEGATI AL PRESENTE BANDO, COMPILATI SECONDO LE INDICAZIONI FORNITE.

I candidati/Le candidate diversamente abili, ai sensi della L. 05.02.1992 n. 104, nella domanda di partecipazione alla selezione devono specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento del colloquio.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda e del recapito di posta elettronica certificata.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati all'Università per la partecipazione ad altri concorsi o selezioni.

Le pubblicazioni scientifiche, numerate in ordine progressivo come da relativo elenco, devono essere allegate alla domanda in formato elettronico (PDF non modificabile) e pervenire entro il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

Al fine della valutazione saranno prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni o i testi già accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti.

Le pubblicazioni, allegate alla domanda di partecipazione, dovranno essere prodotte nella lingua di origine.

Nel caso di titoli rilasciati da Pubbliche Amministrazioni, si ricorda che vanno solo ed esclusivamente autocertificati ai sensi della L. 183/2011.

Il possesso dei titoli è dimostrato, per i/le candidati/e legittimati/e, esclusivamente mediante le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

I cittadini/Le cittadine di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, indicando gli estremi di tali soggetti.

Al di fuori dei casi suddetti, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

L'Università è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il/la dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

ART. 4 - Esclusione

I candidati/Le candidate sono ammessi/e con riserva alla procedura; l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

ART. 5 - Commissione Giudicatrice

La valutazione dei/delle candidati/e verrà effettuata da una commissione nominata con decreto rettorale.

Alla prima riunione la Commissione, dopo aver preso visione dell'elenco dei/delle partecipanti, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità tra di loro o con i/le concorrenti, nomina il/la Presidente ed il/la Segretario/a, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli presentati dai/dalle candidati/e e la data del colloquio, da formalizzare nei relativi verbali.

ART. 6 - Selezione

La selezione è per titoli e colloquio. La Commissione dispone di un punteggio complessivo pari a 100 punti così ripartito:

- punti 33 per i titoli
- punti 67 per il colloquio.

Criteria di valutazione dei titoli

Valutazione Titoli: massimo 33 punti

Titoli accademici e scientifici	Fino a punti 10
– Titoli post-lauream attinenti	2,5 punti
– Dottorato di ricerca attinente	3 punti
– Pubblicazioni e altri titoli	fino a max 4,5
Altri titoli formativi	Fino a punti 2
– Corsi di aggiornamento, perfezionamento sui temi della didattica della lingua in oggetto della procedura o di altre lingue (partecipante: 0,5 punti a corso) (somministratore: 1 punto a corso)	
Titoli professionali	Fino a punti 21
– Esperienze di insegnamento linguistico nella lingua in oggetto della procedura entro l'Università per Stranieri di Siena (0,5 punti per ogni 100 ore. Le esperienze saranno valutate a blocchi di 100 ore, non saranno valutate frazioni inferiori alle 100 ore);	fino a 12 punti
– Esperienze di insegnamento linguistico nella lingua in oggetto della procedura presso altri Atenei italiani o stranieri (0,5 punti per ogni 150 ore. Le esperienze saranno valutate a blocchi di 150 ore, non saranno valutate frazioni inferiori alle 150 ore);	fino a 6 punti
– Esperienze di insegnamento linguistico nella lingua in oggetto della procedura presso altri istituti pubblici o privati (per esempio scuole di ogni ordine e grado, enti pubblici, aziende pubbliche o private, associazioni). Si potranno considerare esperienze d'insegnamento linguistico nella lingua in oggetto che, sommate, giungano ad un minimo di 30 ore (0,1 punti per ogni 30 ore);	fino a 2 punti
– Esperienze di progettazione di sillabi didattico-linguistici per la lingua in oggetto della procedura ed esperienze nel settore della valutazione certificatoria	fino a 1 punto

La valutazione dei titoli precede il colloquio.

Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli/alle interessati/e prima dello svolgimento del colloquio.

Il colloquio tenderà a verificare le competenze linguistiche e lessicali, le esperienze culturali e le conoscenze metodologiche dei/delle candidati/e.

Il colloquio si intenderà superato se sarà riportata la votazione minima di 47/67.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione predisponde l'elenco dei/delle candidati/e esaminati/e, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

Il colloquio con i/le candidati/e si svolgerà presso l'Università per Stranieri di Siena - Piazza Carlo Rosselli 27/28 - Siena, nella seguente data:

- **2.8.2023, con inizio alle ore 10.00.**

La pubblicazione del calendario di esame contenuta nel presente bando ha valore di notifica ai sensi di legge per la convocazione alla prova.

I/Le candidati/e ai/alle quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla selezione sono tenuti/e a presentarsi, senza alcun preavviso, nel giorno e nell'ora sopraindicati. L'assenza del/della candidato/a sarà considerata come definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla selezione quale ne sia la causa.

Ogni altra informazione relativa alla presente selezione, verrà comunicata mediante pubblicazione di un avviso sul sito web dell'Ateneo <http://unistrasi.it>, alla sezione "Bandi e concorsi". Sarà pertanto cura dei/delle candidati/e tenersi informati/e consultando il sito del concorso per reperire le informazioni necessarie sulla selezione.

Per sostenere il colloquio i candidati/le candidate dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità o passaporto). Il colloquio è pubblico.

La mancata presentazione di un/a candidato/a al colloquio è considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla selezione, anche se fosse dipendente da cause di forza maggiore.

ART. 7 - Graduatorie di merito

Al termine della selezione la Commissione compila una circostanziata relazione e formula per ciascuna lingua, la graduatoria generale di merito sulla base della somma del punteggio riportato dai/dalle candidati/e nel colloquio e del punteggio assegnato ai titoli e dichiara i/le vincitori/trici

A parità di merito, i/le candidati/e saranno immessi/e in graduatoria in base ai titoli di preferenza dichiarati nella domanda di partecipazione e specificati al successivo Art. 8.

Con decreto rettorale saranno approvati gli atti della selezione, nonché la graduatoria di merito per ciascuna lingua che rimane valida per due anni a decorrere dalla data di approvazione degli atti concorsuali.

Entro tale data l'Amministrazione si riserva la possibilità di scorrere le graduatorie per la copertura di ulteriori posti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili, ovvero di scorrere le graduatorie per la copertura di posti a tempo determinato non inficiando la posizione in graduatoria per la copertura di posti a tempo indeterminato.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del/della candidato/a nel periodo di validità della graduatoria di cui al presente avviso di selezione o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del/della candidato/a, compresa la mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, oppure dipendenti da disguidi comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

ART. 8 - Titoli di Preferenza

Le categorie di cittadini/e che hanno diritto alla preferenza a parità di merito, sono le seguenti:

- 1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
- 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 5) gli orfani di guerra;
- 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

- 8) i feriti in combattimento;
- 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
- 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
- 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- 19) gli invalidi ed i mutilati civili;
- 20) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla minore età anagrafica.

ART. 9 - Rapporto di lavoro

Il/Le candidati/e dichiarati/e vincitori/trici saranno invitati/e a stipulare un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo parziale nella misura percentuale prevista dall'art. 1 del bando.

Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dal Contratto Collettivo Integrativo per i Collaboratori ed Esperti Linguistici dell'Università per Stranieri di Siena siglato in data 23.8.2021, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Al/Alla nuovo/a assunto/a sarà corrisposto il trattamento economico spettante ai Collaboratori ed Esperti Linguistici, oltre agli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il/la dipendente si intende confermato/a in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

Il/La vincitore/trice che non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall'Amministrazione decadrà dalla nomina.

Qualora il/la vincitore/trice assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio.

Il/La vincitore/trice, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione, sarà invitato a presentare a pena di decadenza ed entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto individuale di lavoro, una dichiarazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del D.P.R. n. 445/2000 in merito a:

1. data e luogo di nascita;
2. residenza;
3. codice fiscale;
4. cittadinanza (in caso di cittadino extracomunitario, si richiede la produzione della copia del permesso o carta di soggiorno in corso di validità, con l'indicazione dei motivi del rilascio, che dovranno risultare compatibili con l'attività lavorativa che sarà chiamato a svolgere);
5. godimento dei diritti politici;
6. titolo di studio richiesto per la partecipazione alla presente selezione;
7. eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali in corso;
8. requisiti specifici di servizio e professionali richiesti dal presente bando.

Dalla dichiarazione deve risultare inoltre che i requisiti prescritti erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione; inoltre i/le candidati/e che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dovranno presentare l'equipollenza o la dichiarazione di equivalenza del titolo di studio stesso.

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, i/le Collaboratori/trici ed Esperti/e Linguistici/che chiamati/e in servizio dovranno attestare, nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, quanto segue:

- di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ovvero dovranno optare per il rapporto di impiego presso questo Ateneo;
- di non essere stati/e destituiti/e, dispensati/e da precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero non essere stati/e dichiarati/e decaduti/e da un impiego statale ai sensi dell'art. 127) lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero di non essere cessati/e dal servizio a seguito di licenziamento disciplinare.

L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, in relazione a quanto previsto dal D.P.R. 445/2000. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità delle stesse, il/la dichiarante decadrà dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in materia di sanzioni penali.

Qualora il/la vincitore/trice sia in possesso di titolo universitario straniero dovrà presentare anche una dichiarazione di equipollenza con il titolo italiano o dichiarazione di equivalenza ai fini della selezione in parola ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001.

Non si potrà procedere all'assunzione dei/delle vincitori/trici che non risultino in possesso del provvedimento di equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero di cui al precedente Art. 2.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

I/Le candidati/e di altri Paesi comunitari, ovvero extracomunitari, per poter stipulare il contratto individuale di lavoro dovranno essere in regola con le norme sul permesso di soggiorno e l'autorizzazione al lavoro, così come regolamentate dal Decreto Legislativo 25.7.98 n. 286 e dal D.P.R. 31.8.99 n. 394 e successive modifiche e/o integrazioni.

Al personale assunto è consentito, previa autorizzazione da richiedere all'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali dell'Amministrazione stessa.

ART. 10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai/dalle candidati/e saranno raccolti presso l'Università per Stranieri di Siena per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della selezione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla procedura di valutazione.

L'interessato/a gode dei diritti previsti dalla normativa vigente. I dati acquisiti potranno essere consultati, modificati, integrati o cancellati dai/dalle diretti/e interessati/e.

Per quanto non espressamente previsto valgono i Regolamenti vigenti presso l'Università per Stranieri di Siena in materia concorsuale.

Siena, 01/06/2023

IL RETTORE
(prof. Tomaso Montanari) *

Responsabile del procedimento: Silvia Tonveronachi*

Compilatrice: Paola Rustici

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

PROFILI

COLLABORATORE ED ESPERTO LINGUISTICO DI MADRELINGUA CATALANA

Il/La candidato/a che a norma dell'art. 4 del D.L. 120/95, convertito nella Legge 236/95, dovrà svolgere attività di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere, per le esigenze specifiche dell'Università per Stranieri di Siena, dovrà possedere i seguenti requisiti:

- essere di madrelingua catalana.
- Essere in grado di preparare, far svolgere e correggere esercizi in lingua catalana, anche a livello avanzato (C2 del quadro di riferimento europeo).
- È assolutamente essenziale che il/la candidato/a abbia una dimostrabile esperienza di lavoro in classi multilingue, con studenti provenienti anche dall'Estremo Oriente, oltre che dall'Est europeo e dai paesi africani.
- È inoltre essenziale che il/la candidato/a abbia una buona preparazione informatica, sia per quanto riguarda la capacità di adoperare laboratori multimediali e di farli usare agli studenti, sia per la conoscenza di siti Internet e di corsi on-line per suggerire esercizi aggiuntivi o venire incontro alle esigenze di studenti non frequentanti. Da questo punto di vista, è assolutamente indispensabile – e costituisce titolo preferenziale – una comprovata e documentata esperienza nell'uso delle piattaforme informatiche e nella pratica della didattica a distanza.

COLLABORATORE ED ESPERTO LINGUISTICO DI MADRELINGUA PORTOGHESE

Il/La candidato/a che a norma dell'art. 4 del D.L. 120/95, convertito nella Legge 236/95, dovrà svolgere attività di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere, per le esigenze specifiche dell'Università per Stranieri di Siena, dovrà possedere i seguenti requisiti:

- essere di madrelingua portoghese.
- Essere in grado di preparare, far svolgere e correggere esercizi in lingua portoghese, anche a livello avanzato (C2 del quadro di riferimento europeo).
- È assolutamente essenziale che il/la candidato/a abbia una dimostrabile esperienza di lavoro in classi multilingue, con studenti provenienti anche dall'Estremo Oriente, oltre che dall'Est europeo e dai paesi africani.
- È inoltre essenziale che il/la candidato/a abbia una buona preparazione informatica, sia per quanto riguarda la capacità di adoperare laboratori multimediali e di farli usare agli studenti, sia per la conoscenza di siti Internet e di corsi on-line per suggerire esercizi aggiuntivi o venire incontro alle esigenze di studenti non frequentanti. Da questo punto di vista, è assolutamente indispensabile – e costituisce titolo preferenziale – una comprovata e documentata esperienza nell'uso delle piattaforme informatiche e nella pratica della didattica a distanza.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità.